

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 33**Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica.**

(Bollettino Ufficiale n.13 , parte prima, del 30.03.2000)

INDICE

Art. 01 - Oggetto

Art. 02 - Finalità

Art. 03 - Interventi

Art. 04 - Programmazione

Art. 05 - Attuazione degli interventi

Art. 06 - Disciplina degli impianti di acquacoltura

Art. 07 - Localizzazione e dimensionamento degli impianti di acquacoltura

Art. 08 - Norma transitoria

Art. 09 - Modalità per l'adeguamento degli impianti esistenti

Art. 10 - Abrogazioni e modifiche

Art. 11 - Norma Finanziaria

*Art. 01**Oggetto*

1. La presente legge disciplina gli interventi per lo sviluppo dell'acquacoltura e per i relativi impianti.
2. Per acquacoltura, ai sensi della presente legge, si intende la piscicoltura intensiva, semintensiva ed estensiva, la molluschicoltura, la crostaceicoltura e la produzione di macro-alghe e di plancton (fitoplancton e zooplancton) e di altri microrganismi acquatici, ivi comprese le produzioni di specie ornamentali o destinate all'estrazione di particolari prodotti.

*Art. 02**Finalità*

1. Gli interventi regionali sono rivolti a favorire lo sviluppo dell'acquacoltura, in attuazione del piano regionale di sviluppo ed in armonia con gli orientamenti nazionali e comunitari in materia.

2. La Regione, nell'ambito di uno sviluppo dell'acquacoltura sostenibile, favorisce il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) la conciliabilità dello sviluppo economico con il mantenimento dell'equilibrio ambientale attraverso la valorizzazione di risorse tramite azioni locali;
- b) la nascita di imprese e il consolidamento e lo sviluppo di quelle esistenti;
- c) l'integrazione fra le fasi di produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti;
- d) il miglioramento della qualità dei prodotti e la loro valorizzazione;
- e) la riduzione dell'impatto ambientale delle attività di allevamento sugli ecosistemi.

*Art. 03**Interventi*

1. Per il raggiungimento delle finalità, di cui all'articolo 2, la Regione Toscana promuove:
 - a) l'individuazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti di acquacoltura e maricoltura nel rispetto dell'ambiente;
 - b) interventi di tutoraggio, di assistenza tecnica-specialistica e di consulenza alle imprese esistenti finalizzati al miglioramento della produzione e al raggiungimento di risultati ottimali in termini di efficacia ed efficienza;
 - c) interventi di tutoraggio, di assistenza tecnica-specialistica e di consulenza per l'avvio di nuove imprese di acquacoltura;
 - d) indagini di mercato per la migliore collocazione e valorizzazione commerciale dei prodotti;
 - e) il monitoraggio e l'identificazione dei fabbisogni di innovazione e di sviluppo delle imprese e l'individuazione delle esigenze formative e di aggiornamento dei tecnici operanti nel settore dell'acquacoltura;
 - f) azioni di ricerca e di sperimentazione presso le imprese di acquacoltura per perfezionare e sviluppare le tecniche e le tecnologie di allevamento e per diversificare le specie allevate limitatamente a quelle non dannose;
 - g) progetti di ricerca, di sviluppo tecnologico comuni fra le imprese di acquacoltura toscane, nazionali e comunitarie tramite anche stages di imprenditori e tecnici presso altre imprese ed

-
- Istituti di Ricerca nazionali ed esteri;
h) la raccolta e la diffusione nonché la divulgazione fra le imprese delle ricerche e degli studi funzionali allo sviluppo dell'acquacoltura.

Art. 04

Programmazione (2)

1. *Il piano regionale agricolo forestale (PRAF), di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), individua gli interventi regionali rivolti a favorire lo sviluppo dell'acquacoltura.*

Art. 05

Attuazione degli interventi

1. Gli interventi previsti *dal PRAF sono attuati (3)* in collaborazione con le Province, i Comuni, le Comunità Montane, oltre che con le imprese, gli istituti e le agenzie di studio e ricerca.
2. Le Province, i Comuni, le Comunità Montane, oltre che le imprese, gli istituti e le agenzie di studio e ricerca partecipano al finanziamento degli interventi con risorse proprie.
3. Per gli interventi di tutoraggio e di assistenza tecnica-specialistica diretta alle imprese la partecipazione finanziaria delle stesse non può essere inferiore al 30% dei costi degli interventi stessi.
4. I soggetti di cui al comma 2, che si avvalgono di finanziamenti pubblici, sono vincolati a porre i risultati conseguiti a disposizione della Regione Toscana per la loro divulgazione.
5. *Abrogato. (4)*

Art. 06

Disciplina degli impianti di acquacoltura

1. Gli impianti di acquacoltura sono considerati annessi agricoli, sottoposti alla disciplina della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 "Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica e edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola", per quanto non diversamente previsto dalla presente legge.
2. La realizzazione e l'ampliamento degli impianti, che rientrano nei limiti individuati dall'allegato A alla presente legge, sono commisurati alla capacità produttiva del fondo e possono essere realizzati nelle zone indicate dall'articolo 1 della LR 64/1995. In tal caso il programma di miglioramento agricolo ambientale non è soggetto alla verifica sugli aspetti agronomici e forestali di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a), della LR 64/1995.
3. Gli impianti eccedenti i limiti previsti dall'allegato A sono realizzabili nelle zone indicate dall'articolo 1 della LR 64/1995, purché tale realizzazione sia espressamente prevista e disciplinata negli strumenti urbanistici comunali.
4. La realizzazione degli impianti, di cui al comma 3, è subordinata alla presentazione del programma di miglioramento agricolo ambientale che dimostri la commisurazione delle dimensioni degli edifici, di cui si chiede la realizzazione, alla capacità produttiva degli impianti.
5. Per la realizzazione e l'ampliamento degli impianti d'acquacoltura, il programma di miglioramento agricolo ambientale è sempre integrato da una relazione che descrive in modo sintetico gli effetti previsti sui corpi idrici e sulle falde, sul suolo, sulla morfologia del territorio, sulla vegetazione.
6. I Comuni possono individuare nei propri strumenti urbanistici generali ambiti nei quali non è consentita la realizzazione degli impianti d'acquacoltura, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della LR 64/1995.
7. In sede di formazione del piano regolatore generale, o con apposite varianti, ferma restando la realizzazione degli impianti d'acquacoltura nelle zone di cui all'articolo 1 della LR 64/1995 il Comune può destinare specifiche aree all'attività d'acquacoltura, anche prevedendo, in presenza di attività con carattere prevalentemente industriale, il ricorso al piano di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle LL. 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167, 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata".
8. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono considerati in funzione della conduzione del fondo. Ai fini dell'eventuale contributo, di cui alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 "Norme sulle concessioni edilizie, le autorizzazioni e le denunce d'inizio d'attività", sono considerati i soli volumi edilizi, con esclusione delle vasche.

*Art. 07**Localizzazione e dimensionamento degli impianti di acquacoltura**Abrogato. (1)**Art. 08**Norma transitoria**Abrogato. (1)**Art. 09**Modalità per l'adeguamento degli impianti esistenti**Abrogato. (1)**Art. 10**Abrogazioni e modifiche*

1. La LR 34/1993 è abrogata.
2. All'articolo 40, comma 2, lettera della LR 5/1995, le parole: "varianti di cui all'articolo 5, secondo comma, della LR 26 maggio 1993, n. 34 recante: Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica", sono sostituite dalle seguenti: "varianti di cui agli articoli 6 e 9, della legge regionale n. 33 del 20.03.2000 recante: Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica".

*Art. 11**Norma Finanziaria*

1. Al finanziamento degli oneri di cui alla presente legge, stabiliti per l'anno 2000 in lire 800.000.000 si provvede mediante le seguenti variazioni nella parte seconda "spesa" del bilancio di previsione per l'esercizio in corso per competenza e cassa di medesimo importo:

omissis

2. Al finanziamento degli oneri di cui alla presente Legge per gli anni successivi si provvede con Legge di Bilancio.

Note

1. Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 9 febbraio 2007, n. 5/R, in base alle disposizioni dell'art. 190 della l.r. 3 gennaio 2005, n. 1.
2. Articolo così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 58.
3. Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 59.
4. Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 59.

Allegati

all1 - Allegato A)